

226-1//2023

RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE : ricorso per apertura liquidazione giudiziale



Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

Terza Sezione civile

Sottosezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

- dr. Enrico Quaranta - Presidente est. -

- dr.ssa Valeria Castaldo - Giudice -

- dr.ssa Marta Sodano - Giudice -

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 6.2.24 dal GR ed all'esito della camera di consiglio del 13.2.24 sul ricorso proposto da:

Ricorrente -

per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della





- Resistente -

letto il ricorso e l'allegata documentazione;

letta la memoria di costituzione della parte resistente;

ritenuta la propria competenza, ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta), la società resistente aveva stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali - in Caserta, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

rilevato che la resistente, in persona del suo liquidatore p.t, ha eccepito, tra l'altro, di rivestire la qualità di impresa minore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) CCII;

ritenuto che sussista la legittimazione a resistere della società in persona del suo ex organo di gestione, nonostante essa sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 22.9.23:

ed invero, l'art. 33 CCII – confermando quanto già previsto dall'art. 10 l. fall. – prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore se l'insolvenza si manifesta anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Ne deriva che, onde garantire la corretta instaurazione del contraddittorio nei procedimenti per liquidazione giudiziale successivi alla cancellazione dell'imprenditore collettivo, occorre procedere alla notifica del ricorso a chi ne aveva la rappresentanza esterna ovvero, in caso di decesso di chi rivestiva tale carica, nei confronti di curatore speciale da designarsi su istanza del ricorrente ex art. 78 cpc.



ILCASO.it

La conclusione che precede appare conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, fondata su una corretta interpretazione del combinato degli art. 2495 cc e 10 l. fall. (oggi art. 33 CCII). Sostiene la Corte, in particolare, che "soltanto a seguito della cancellazione dal registro delle imprese si verifica l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., cui fa riscontro il trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci, i quali, rispondendone nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili) (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070), sono legittimati a resistere nei giudizi promossi dai creditori, con il conseguente venir meno della legittimazione del liquidatore (cfr. Cass., Sez. V, 13/10/2020, n. 22014; 30/07/2020, n. 16362; 11/06/2019, n. 15637). Nell'ambito del procedimento prefallimentare, l'applicazione di tale principio incontra tuttavia un limite nella disciplina dettata dalla L.fall., art. 10 il quale, consentendo la dichiarazione di fallimento entro il termine di un anno dall'estinzione della società, impone, ove l'insolvenza sia manifestata anteriormente alla cancellazione dal registro delle imprese o nell'anno successivo, l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della società estinta, in persona del liquidatore, il quale è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass., Sez. VI, 16/11/2016, n. 23393; Cass., Sez. I, 26/07/2013, n. 18138; 11/07/2013, n. 17208)" (così da ultimo Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 12/04/2023) 07-08-2023, n. 23909);

ritenuta, in definitiva, la corretta instaurazione del contraddittorio e la legittimazione a resistere per conto dell'intimata dell'ex liquidatore della

letta tale norma secondo cui è "d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi





antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;";

letto l'art. 121 CCII, secondo cui "Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza";

ritenuto, quindi, che a conferma di quanto già affermatosi vigente la legge fallimentare, si versa in tema di fatto impeditivo all'assoggettamento alla liquidazione giudiziale il cui onere dimostrativo ricade in capo all'imprenditore intimato;

rilevato che la dimostrazione richiesta riguarda l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento (cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui "in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento").

ricordato, quanto ai mezzi di prova al riguardo, che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCII appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19).





rilevato che, nel caso di specie, la società resistente ha dedotto che, dai bilanci depositati al registro delle imprese ed inerenti i tre esercizi anteriori all'anno in cui è stata presentata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, emerge:

a) in ordine al requisito dell'attivo patrimoniale, un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; specificamente, risulta un attivo patrimoniale di

€ 157.048,00 - anno 2019,

€ 152.954,00 - anno 2020,

€ 134.934,00 - anno 2021, € 0,00 - fino al 30/04/2022 bilancio di liquidazione di cui al Protocollo n. 16875/2022;

b) in ordine al requisito dei ricavi lordi, un volume d'affari non superiore ad € 200.000,00, precisamente di:

€ 56.435,00 per l'anno 2019,

€ 0,00 per l'anno 2020,

€ 0,00 per l'anno 2021,

€ 0,00 - fino al 30/04/2022 bilancio di liquidazione di cui al Protocollo n. 16875/2022;

rilevato, in ordine al requisito dei debiti anche non scaduti, che dai bilanci e dalle emergenze istruttorie in atti, compresa la debitoria in ricorso e quella di cui alla certificazione previdenziale e tributaria acquisita, si evince che la società riscontra debiti inferiori ad € 500.000,00

rilevato che tali bilanci risultano essere stati allegati alla memoria di costituzione ed appaiono regolarmente depositati al R.I.;

rilevato che a fronte di tali emergenze alcuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti a denegarne l'attendibilità;

ritenuto, in conclusione, che la società resistente sia impresa minore, come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale,





ritenuto che le ragioni della presente decisione giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 13/02/2024

Il Presidente

dr. Enrico Quaranta